Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Venerdì 16 dicembre | Numero 294

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . . . L. 65
» » semestre . . . . » 36
» » trimestre . . . . » 20

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *3 novembre 1921, n.* 1734 *che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara annessi al Regno.*

REGIO DECRETO *8 novembre 1921, n.* 1680, *che istituisce in Marsiconuovo una scuola di agricoltura per contadini della Basilicata.*

REGIO DECRETO *16 novembre 1921, n.* 1725 *che autorizza l'impianto di agenzie per i servizi postali, telegrafici e telefonici in sostituzione od in ausilio degli uffici principali e delle ricevitorie.*

REGI DECRETI *nn.* 1703 *e* 1706 *concernenti: modificazioni a statuto organico ed erezione in Ente morale.*

Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, *che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 563;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Visto il Nostro decreto in data 21 novembre 1920, n. 1741, nonchè la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ex-militari dell'esercito e dell'armata del cessato Impero austro-ungarico, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina della Venezia Giulia, e di Zara annessi al Regno, che, in occasione del servizio militare prestato nella guerra 1914-918, abbiano perduto in tutto o in parte, la capacità a proficuo lavoro per una delle infermità previste nell'allegata tabella *A* è accordato un assegno di invalidità continuativo o rinnovabile e un aumento provvisorio nella misura stabilita nella annessa tabella *B*.

L'assegno e l'aumento predetti non vengono liquidati quando, a determinare o ad aggravare l'infermità, abbia concorso il dolo o la colpa grave del militare, o quando l'infermità stessa dipenda da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio.

Art. 2.

Alle vedove e ai figli e alle figlie nubili minori di anni 21, legittimi, legittimati o naturali, legalmente riconosciuti, dei militari di cui all'articolo precedente, i quali ultimi siano deceduti o scomparsi per fatti in relazione col servizio militare prestato nella guerra 1914-918, è concesso un assegno alimentare continuativo e un aumento provvisorio nella misura stabilita nell'allegata tabella *C*.

Se fra i compartecipi all'assegno alimentare vi siano orfani di età inferiore ai 14 anni, l'assegno stesso viene corrisposto nella misura e con le modalità indicate nella allegata tabella *D*.

Non si fa luogo alla concessione dell'assegno alimentare e allo aumento provvisorio quando la vedova o gli orfani che vi dovrebbero partecipare paghino complessivamente L. 500 per imposte dirette erariali ad anno.

Art. 3.

Se alcuno dei militari contemplati nell'art. 1 figlio legittimo, legittimato o naturale, legalmente riconosciuto, ed unico sostegno di padre quinquagenario o incapace a qualsiasi proficuo lavoro, per una delle infermità comprese nella categoria 1ª della tabella *A*, o di madre vedova, sia morto o scomparso per fatti in relazione al servizio militare prestato nella guerra 1914-918, senza lasciare vedova o figli, i genitori hanno diritto all'assegno alimentare continuativo e all'aumento provvisorio nella misura stabilita dall'allegata tabella *C*.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto si considerano come militari anche gli appartenenti a corpi ausiliari dell'esercito e dell'armata del cessato Impero austro-ungarico, nonchè i militari occupati, durante il servizio attivo, come operai negli stabilimenti, cantieri o laboratori dell'esercito e dell'armata medesima e i lavoratori militarizzati che prestarono servizio in zona di operazione.

Art. 5.

Con successivo decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, saranno stabilite le norme per la liquidazione, la concessione, il godimento, il trasferimento, la perdita e la revoca degli assegni di invalidità, degli assegni alimentari e degli aumenti provvisori previsti nei precedenti articoli.

Art. 6.

Il godimento delle concessioni di cui al presente decreto non può decorrere da una data anteriore al 1° ottobre 1921.

Gli assegni di invalidità, gli assegni alimentari e gli aumenti provvisori liquidati a' sensi del presente decreto, sono revocati quando vengano meno le condizioni prescritte per conseguirli.

Art. 7.

La concessione degli assegni di invalidità, degli assegni alimentari e degli aumenti provvisori stabiliti nei precedenti articoli è subordinata al possesso della cittadinanza italiana, ottenuta ai termini dei trattati approvati con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 o ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890.

Agli effetti del disposto del precedente comma la cittadinanza è valida solo quando la domanda per conseguirla sia stata presentata in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto.

La concessione degli assegni di invalidità, degli assegni alimentari e degli aumenti provvisori potrà essere revocata, con le norme che saranno stabilite nel decreto Reale di cui all'art. 5 nei casi di perdita della cittadinanza italiana, di trasferimento di residenza fuori del Regno senza la preventiva autorizzazione, e per altri fatti che evidentemente dimostrino essere venuto meno il bisogno degli assegni o degli aumenti predetti.

Art. 8.

Il trattamento consentito dal presente decreto non si può cumulare con quello che eventualmente possa spettare, in base alle norme già vigenti alla data dell'armistizio (4 novembre 1918) nella cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 9.

Nell'attesa della liquidazione dell'assegno di invalidità, dell'assegno alimentare e dell'aumento provvisorio di cui al presente decreto, gli interessati continuano a percepire i sussidi provvisori previsti dal decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563.

L'ammontare di tali sussidi, corrisposti per il periodo successivo al 1° ottobre 1921, dovrà detrarsi dall'importo della concessione che fosse disposta a norma del presente decreto.

Art. 10.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stanziati nello stato di previsione del Ministero del tesoro i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto trasportandoli anche da altri capitoli dello stato di previsione medesimo concernenti le spese dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1921, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Tabella A.

TABELLA delle categorie d'infermità per i militari appartenenti all'esercito e all'armata del cessato Impero austro-ungarico.

PRIMA CATEGORIA.

Gruppo *a*).

1. Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi proficuo lavoro e indispensabile l'internamento del medesimo in un manicomio o istituto analogo.

2. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare o isolamento o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto la cecità assoluta, o la riduzione dell'acutezza visiva corretta al solo conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

4. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

5. La perdita dei tre arti o quella totale delle due mani e di un piede insieme.

6. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

7. La tubercolosi e le altre infermità o lesioni organiche o funzionali, permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a qualsiasi attività fisica, sì da rendere necessaria la degenza continua o quasi continua in letto.

Gruppo *b*).

8. La perdita totale di una mano e dei due piedi.

9. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici o di altre sette dita.

Gruppo *c*).

10. Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo o pericoloso a sè od agli altri, senza raggiungere però gli estremi contemplati dal n. 1) del gruppo *A*)

11. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie).

12. La perdita di un arto superiore e di uno inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

13. La perdita totale di una mano e di un piede.

14. La perdita totale di due pollici e di altre sei dita, o la perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, o la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.

15. La perdita totale di ambo i piedi.

16. Tutte le altre infermità e lesioni organiche e funzionali, permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

SECONDA CATEGORIA.

1. Le paralisi permanenti, sia d'origine centrale che periferica, interessanti muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e per la durata si giudichino inguaribili.

2. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto l'afasia ed altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da essere comprese nella precedente categoria.

3. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio.

4. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo.

5. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi di minor gravità di quelle comprese nella categoria prima, fino al limite della riduzione dell'acutezza visiva binoculare fra 1|50 a 1|25 della normale, ovvero della cecità assoluta e permanente in un occhio, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1|25 e 1|12 della normale.

6. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente.

7. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti.

8. L'anchilosi temporo-mascellare permanente, totale o quasi.

9. La perdita della lingua, o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.

10. La perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.

11. Le distruzioni di ossa della faccia, specie le mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa, o della bocca, tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione e la favella oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.

12. L'immobilità del capo, in completa flessione od estensione, da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente o lo incurvamento notevole e permanente della colonna vertebrale.

13. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio o di altri apparecchi o sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.

14. Tutte le altre lesioni o affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

15. Le lesioni ed affezioni del tubo gastrico-enterico e delle glandole annesse, con grave e permanente deperimento della costituzione.

16. L'ano preternaturale, la incontinenza delle feci, la fistola retto-vescicale, la fistola uretrale posteriore, e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale, ribelle ad ogni cura.

17. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito urinario.

18. L'evirazione, fino alla sola perdita quasi totale del pene.

19. L'artrite cronica, che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

20. La perdita di un braccio o di un avambraccio (disarticolazione o amputazione al terzo superiore dell'uno o dell'altro).

21. La perdita totale della mano destra o delle dita di essa.

22. La perdita totale di sei dita delle mani, compresi ambo i pollici e gli indici.

23. La perdita totale di cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro della mano sinistra.

24. La perdita totale di otto dita delle mani.

25. La perdita totale di cinque dita fra le due mani compresi ambo i pollici.

26. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.

27. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

28. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice, e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.

29. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.

30. La perdita di una coscia al terzo superiore.

31. L'anchilosi completa dell'anca, o del ginocchio, in flessione molto accentuata.

32. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.

33. La cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.

34. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

35. Le cicatrici e gli altri esiti gravi e permanenti delle scottature o di altre lesioni, che ledano notevolmente la funzione di arti, di organi o di regioni importanti.

TERZA CATEGORIA.

1. La epilessia, a meno che per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

2. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso.

3. L'arterio-sclerosi diffusa e manifesta.

4. Gli aneurismi arteriosi ed arterio-venosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

5. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1|25 ed 1|4 della normale.

6. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1|12 ed 1|4 della normale; oppure con alterazioni irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico al campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, ovvero sotto forma di lacuna di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settore equivalenti.

7. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali permanenti) che siano accompagnate da gravi complicazioni, o abbiano prodotto una diminuzione nella funzione uditiva bilaterale tale, che la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.

8. La tubercolosi polmonare e tutti gli altri processi tubercolari di qualsiasi organo ed apparecchio, che non abbiano tale gravità da essere equiparati all'infermità di cui alle categorie precedenti.

9. L'ernia viscerale molto voluminosa o che a prescindere dal suo volume sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni

10. L'anchilosi totale di una spalla.

11. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi.

12. La perdita totale della mano sinistra o delle dita di essa.

13. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.

14. La perdita totale di tre dita, tra le due mani, compresi ambo i pollici.

15. La perdita totale di un pollice e dei due indici.

16. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi l'indice e l'altro pollice.

17. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano i pollici.

18. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.

19. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.

20. La perdita totale di ambo i pollici.

21. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita fra le due mani che non siano gli indici o l'altro pollice.

22. La perdita totale di uno degli indici e di altro quattro dita fra le due mani che non siano i pollici e l'altro indice.

23. La perdita delle due ultime falangi di otto o sette dita fra le due mani che non siano quelle dei pollici.

24. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici.

25. La perdita di una coscia al terzo medio od al terzo inferiore.

26. La perdita di una gamba, o di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio tarsica o la sotto-astragalica.

27. Amputazione tarso metatarsica dei due piedi.

28. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove ai otto dita, compresi gli alluci.

29. La lussazione, non riducibile di una delle grandi articolazioni, che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

30. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudoartrosi calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.

QUARTA CATEGORIA.

1. Le nevriti ed i loro esiti permanenti, dimostratisi ribelli ad ogni cura.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale o ridotta fra un quarto e due terzi della normale.

3. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, e le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.

5. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.

6. La perdita totale delle prime due dita della mano sinistra.

7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

8. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.

9. La perdita totale del pollice destro, insieme con quella del corrispondente metacarpo, ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime dita della stessa mano.

10. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita, fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

11. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra, ovvero la perdita delle ultime due falangi di sei o cinque dita fra le due mani che non siano dei pollici.

12. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, fra le due mani compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, fra le due mani, compresa quella di uno dei pollici.

13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.

14. La perdita totale di nove o otto dita dei piedi, compreso un alluce.

15. Le atrofie muscolari persistenti di origine periferica o di grado notevole.

16. Le ernie muscolari, le rotture dei muscoli, o dei tendini, le contrature, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee e aponevrotiche, quando, con l'alterata funzione muscolare, rechino notevoli e permanenti disturbi ad importanti movimenti.

QUINTA CATEGORIA.

1. Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, od i loro esiti nonchè i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli a cura.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio – essendo l'altro integro – che ne riducano la acutezza visiva fra 1/50 e 1/12 della normale o quella della visione periferica in un occhio sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.

4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producono disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente senza che raggiungano il grado di cui alle categorie precedenti.

5. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

6. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.

7. L'anchilosi completa dell'articolazione di una mano (radio-carpica).

8. La perdita totale di quattro dita, fra le due mani, che non siano i pollici, nè gli indici.

9. La perdita totale delle ultime tre dita di una mano.

10. La perdita totale dei due indici.

11. La perdita totale del pollice destro.

12. La perdita totale del pollice della mano sinistra, insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.

13. La perdita totale di uno degli indici, e di altre due dita fra le due mani, che non siano i pollici o l'altro indice.

14. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

15. La perdita della falange ungueale di cinque a tre dita delle mani, compresa quella di due pollici.

16. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella di un pollice.

17. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le due mani, che non sia quella dei pollici.

18. La perdita totale di tre dita tra le due mani che non siano i pollici nè gli indici.

19. La perdita totale di uno degli indici o di un altro dito della stessa mano, escluso il pollice.

20. La perdita totale del pollice sinistro.

21. La perdita delle due ultime falangi dell'indice, insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

22. La amputazione tarso-metarsica di un solo piede.

23. La perdita totale di cinque a tre dita dei piedi compresi i due alluci.

24. La perdita totale di sette o sei dita tra i due piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.

25. La perdita totale di otto o sette dita fra i due piedi che non siano gli alluci.

26. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

27. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ugeale di altre otto a cinque dita dei piedi.

28. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i due piedi, compreso un alluce; o delle ultime quattro dita di un solo piede.

29. La perdita totale di sei o cinque dita fra i due piedi che non siano gli alluci.

30. La perdita di un alluce, o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita fra i due piedi.

31. L'anchilosi completa dei due piedi (tibiotarsica) senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.

32. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

33. L'accorciamento, considerevole (non minore di 5 centimetri) di un arto inferiore.

34. Le cicatrici della faccia o di qualsiasi altra parte del corpo, o siano estese, o dolorose, o aderenti, o retratte, o facili ad esulcerarsi, a meno che per la loro gravità non siano da equipararsi alle infermità di cui al n. 35 della seconda categoria.

AVVERTENZE.

Nei casi non contemplati espressamente nella presente tabella, le infermità debbono ascriversi alla categoria che comprende infermità equivalente per il grado di inabilità a proficuo lavoro che ne deriva, e nel procedere a tale classificazione qualora si tratti di più infermità coesistenti si tiene conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

La perdita assoluta e permanente della funzione di organi, di arti o di loro segmenti, è equiparata alla perdita anatomica dei medesimi.

Invece non è equiparabile in nessun caso alla perdita anatomica di organi, arti o loro segmenti, la diminuzione permanente della funzione di essi, che dove perciò essere ascritta ad una delle categorie inferiori comprendente infermità equivalenti per il grado di inabilità al proficuo lavoro, che deriva dalla diminuita funzione. Non si tiene conto di questa diminuzione quando non sia di tale gravità, da raggiungere il grado di inabilità corrispondente a quello dell'ultima categoria di infermità.

Le parole « grave, notevole, ecc. » usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione « assoluta, totale completa », applicata alla perdita di organi o di funzioni s'intende denotare la perdita intera, senza tenere calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di esso, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico e fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado d'invalidità per l'ascrizione della infermità stessa a quella delle categorie che comprende infermità equivalenti, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza ossia nello stato di riposo della accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni schiarimenti che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De-Wecker o Barottio fondato sul principio della Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

a 5 metri $V = 5/5$ ossia $V = 1$ (normale)
a 7.5 » $V = 5/7.5$ » $V = 2/3$
a 10 » $V = 5/10$ » $V = 1/2$
a 15 » $V = 5/15$ » $V = 1/3$
a 20 » $V = 5/20$ » $V = 1/4$
a 30 » $V = 5/30$ » $V = 1/6$
a 40 » $V = 5/40$ » $V = 1/8$
a 50 » $V = 5/50$ » $V = 1/10$

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore 5 rappresenta la distanza costante fra il soggetto in esame e l'ottotipo e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere o i segni corrispondenti di una data linea della scala, sono percepiti da un occhio normale. Se per esempio, l'individuo in esame distingue, a 5 metri, le sole lettere o i soli segni che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40; ossia $V = 1/8$.

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 ($V = 1/10$) ossia quando a 5 metri non vengono più distinti neppure le lettere, o i segni, di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà far avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza non più costante, ma variabile a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale.

Se per esempio, il soggetto in esame distingue a soli 2 metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50, ossia $V = 1/25$.

Al disotto di 1/50 frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a 1 metro le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può più determinare se non col conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V=dita a 50,30,20,10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus) conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui abolito il senso suddetto sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale o otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, della carie degli ossicini e delle pareti, di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti, per dedurre il carattere di gra-

vità e di rimanenza della lesione, e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi almeno per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice emozione labiriatica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Tabella B.

Sussidi continuativi o temporanei e aumenti provvisori di cui all'art. 1° del R. decreto.

Per le infermità elencate alla 1ª categoria gruppo *A* della tabella *A* annessa al presente decreto-legge, assegno di inabilità continuativa, L. 4000 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923 L. 2000.

Per le infermità elencate alla 1ª categoria gruppo *B* della tabella *A* annessa al presente decreto-legge, assegno di inabilità continuativa, L. 2800 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 1600.

Per le infermità elencate alla 1ª categoria gruppo *C* della tabella *A* annessa al presente decreto-legge, assegno di inabilità continuativa, L. 2200 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 1500.

Per le infermità elencate alla 2ª categoria della tabella *A* annessa al presente decreto, assegno di inabilità continuativa, L. 1800 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 840.

Per le infermità elencate alla 3ª categoria della tabella *A* annessa al presente decreto, assegno di inabilità continuativa, L. 1400 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 600.

Per le infermità elencate alla 4ª categoria della tabella *A* annessa al presente decreto, assegno di inabilità continuativa L. 900 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 400.

Per le infermità elencate alla 5ª categoria della tabella *A* annessa al presente decreto, assegno di inabilità continuativa L. 600 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Tabella C.

Assegni alimentari per le vedove, gli orfani ed i genitori dei militari morti o scomparsi, a sensi dell'art. 2, primo comma, e dell'articolo 3 del R. decreto.

Per i genitori, assegno alimentare L. 600 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923 L. 300.

Per la vedova o per un orfano solo, assegno alimentare L. 600 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923 L. 300.

Per la vedova o un figlio o per due orfani, assegno alimentare L. 750 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923 L. 300.

Per la vedova e due figli o per tre orfani, assegno alimentare L. 900 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923 L. 300.

Per la vedova e tre e più figli e per quattro e più orfani, assegno alimentare L. 1000 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923 L. 300.

Riducendosi il numero dei compartecipi l'assegno viene ridotto nella misura stabilita per il numero dei rimanenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Tabella D.

Assegni alimentari per le vedove e gli orfani nel caso del 2° comma dell'art. 2 del R. decreto.

Per un orfano solo, assegno alimentare L. 900 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Per la vedova e un figlio, o per due orfani, assegno alimentare, L. 1050 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Per la vedova e due figli, o per tre orfani, assegno alimentare L. 1150 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

Per la vedova e tre figli, o per quattro e più orfani, assegno alimentare L. 1250 — Aumento provvisorio fino al 30 giugno 1923, L. 300.

I figli assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità elencata nella prima categoria della tabella *A*, annessa al presente decreto sono equiparati ai minori di anni 14 agli effetti del decreto stesso.

Riducendosi il numero dei compartecipi l'assegno viene ridotto nella misura stabilita per il numero dei rimanenti.

Se la vedova e i figli, per un motivo qualsiasi, vivano separati, alla vedova o ai figli di età maggiore dei 14 anni viene devoluta una somma non maggiore di quella che spetterebbe loro in applicazione della tabella *C*) annessa al presente decreto e la rimanenza è divisa in parti eguali tra gli orfani di età minore di quella sovraindicata.

Quando tutti i figli abbiano raggiunto l'età di anni 14 l'assegno alimentare viene ridotto nella misura stabilita alla tabella *C*) predetta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1680, *che istituisce in Marsiconuovo una scuola di agricoltura per contadini della Basilicata.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1920, n. 427, che autorizza la fondazione in Marsiconuovo di una scuola di agricoltura per contadini della Basilicata;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Basilicata nella seduta del 1° marzo 1920;

Viste le deliberazioni 23 agosto e 6 dicembre 1919 e 21 febbraio 1921 del Consiglio comunale di Marsiconuovo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fondata in Marsiconuovo una scuola di agricoltura per contadini della Basilicata.

Essa avrà per iscopo di preparare un'abile maestranza agraria, avuto riguardo alle specifiche condizioni dell'economia rurale e delle classi agricole della Provincia, mediante un insegnamento di carattere professionale essenzialmente pratico ed elementare.

Per conseguire il predetto scopo, l'insegnamento si svolgerà principalmente nell'azienda agraria della scuola o presso poderi, tenute e stabilimenti appartenenti a privati.

L'insegnamento si svolgerà mediante corsi coordinati, corsi stagionali, corsi di più breve durata in occasione di determinate faccende rurali e corsi riguardanti la organizzazione cooperativa (Consorzi agrari, mutualità agraria, cantine e latterie sociali, ecc.).

Agli allievi, che avranno superato una prova di esame alla fine del corso o dei corsi, si rilascerà un certificato di frequenza e profitto, ed ai migliori si assegneranno premi.

Art. 2.

La scuola è riconosciuta Ente morale consorziale autonomo sotto l'alta vigilanza del Ministero per la agricoltura.

Art. 3.

La scuola è retta da un Consiglio di amministrazione composto da due rappresentanti del Governo da un rappresentante della provincia di Potenza, da, un rappresentante del comune di Marsiconuovo, da un rappresentante della Cassa Provinciale di Credito Agrario per la Basilicata e da un rappresentante per ciascuno di altri enti che si impegnino a contribuire al mantenimento della scuola, con assegnazioni continuative non inferiori ad annue L. 5,000.

È membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario, il direttore della scuola.

Il Ministero nomina il presidente scegliendolo tra i componenti del Consiglio.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale della scuola.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione nomina e revoca il personale; propone al Ministero per l'agricoltura il regolamento in applicazione del presente decreto; discute e approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo così della scuola come dell'azienda agraria preparati dal direttore; vigila sulla regolare gestione della scuola e dell'azienda agraria; rappresenta la scuola nei riguardi amministrativi verso gli Enti contribuenti; dà parere sul programma generale dell'insegnamento e sulle direttive che debbono presiederne lo svolgimento; approva il regolamento di disciplina interna compilato dal direttore, trasmette al Ministero per l'agricoltura entro tre mesi dalla chiusura dell'anno, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della scuola, nonchè il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per causa di malattia o di disciplina.

Art 5.

All'impianto della scuola contribuisce il Ministero per l'agricoltura con L. 30,000 ed in quelle di mantenimento con annue L. 30,000 a norma di quanto dispone l'art 2 del R decreto 18 marzo 1920, n. 427; il comune di Marsiconuovo fornisce locali e terreni adatti al funzionamento della scuola ed un annuo contributo di L. 1500; la provincia di Potenza contribuisce con l'annua assegnazione di L. 7000; la Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata con L. 15,000 a titolo di concorso nelle spese per l'acquisto del terreno necessario alla scuola.

Art. 6.

L'organico della scuola è costituito dal direttore nominato giusta quanto dispone il successivo articolo del presente decreto, e dal personale insegnante, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Art. 7.

Il direttore, per la prima volta, potrà essere nominato per chiamata dal Consiglio di amministrazione, ma la nomina dovrà essere approvata dal Ministero.

L'assunzione definitiva potrà essere fatta dopo due anni di prova ed in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione ratificata dal Ministero.

Successivamente la nomina sarà fatta per concorso, con l'approvazione del Ministero.

Della Commissione giudicatrice, costituita da cinque membri, farà parte un rappresentante del Ministero per l'agricoltura ed uno del Consiglio di amministrazione. Degli altri tre componenti, due saranno nominati dal Ministero di agricoltura ed uno dal Consiglio di amministrazione, scegliendoli fra i professori di agraria di Istituti governativi.

La nomina non sarà definitiva che dopo due anni di prova.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della scuola e dell'azienda agraria annessavi, redige i programmi di insegnamento in armonia coi fini della scuola, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della scuola e dell'azienda agraria, redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nella scuola e nell'azienda agraria, che riceve in consegna all'atto della assunzione nell'ufficio.

Art. 9.

Il personale insegnante e quello amministrativo verranno assicurati all'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa Nazionale per le assicurazioni.

Art. 10.

Un regolamento, formato dal Ministero di agricoltura in base alle proposte del Consiglio di amministrazione, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della scuola, fisserà le attribuzioni dei singoli componenti del personale ed i reciproci rapporti del quale personale determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi e le norme per la conferma ed il trattamento di quiescenza, stabilirà le norme per l'ammissione ed il trattamento degli allievi.

È ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato amministrativo contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto alla Giunta del Consiglio per l'istruzione agraria la quale delibererà secondo la procedura vigente per i professori delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1725, *che autorizza l'impianto di agenzie per i servizi postali, telegrafici e telefonici in sostituzione od in ausilio degli uffici principali e dalle ricevitorie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, autorizza nelle località del Regno ritenute opportune e concorrendo circostanze speciali, l'impianto di agenzie incaricate di seguire determinati servizi della posta, del telegrafo e del telefono, in sostituzione od in ausilio degli uffici principali e delle ricevitorie, in base a capitolati d'oneri approvati dal Consiglio di Stato.

Art. 2.

Le agenzie sono stabilimenti la cui gestione è concessa per un periodo di tempo a termine fisso, a speciali concessionari retribuiti a provvigione, forniti di cauzione, i quali, come contabili dello Stato, esercitano l'agenzia in dipendenza degli ordini e delle istruzioni dell'Amministrazione e alle condizioni previste dal capitolato d'oneri, con impiegati ed agenti propri, autorizzati dall'Amministrazione, i quali agli effetti della responsabilità, assumono la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 3.

Le agenzie non sono soggette alle disposizioni del R decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, relativo all'ordinamento delle ricevitorie. Però la retribuzione è determinata su basi non superiori a quelle stabilite dall'art. 10 del detto decreto, eccezione fatta per le agenzie che fossero costituite entro il 1922 in sostituzione di uffici principali.

Art. 4.

Le agenzie possono essere affidate anche a singoli funzionari in disponibilità o a funzionari ed agenti in disponibilità costituiti in cooperativa.

In entrambi i casi essi conservano l'assegno di disponibilità e percepiscono un compenso per il funzionamento del servizio loro affidato nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

In nessun caso il cumulo dell'assegno e del compenso può superare la spesa che importerebbe la gestione dell'Agenzia se affidata a privati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1703 Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono apportate modificazioni allo statuto organico dei RR Educandati femminili di Napoli.

N. 1706. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il lascito Cavalletti di Carpineti viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.